

	ATTO AGGIUNTIVO ALL'INTESA DEL 21 APRILE 2023	
	TRA	
	<u>da una Parte:</u>	
	AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI	
	INVERNALI , avente sede in Torino, via Po n. 1 nella persona del Commissario	
	liquidatore e legale rappresentante <i>pro-tempore</i> , Cons. Carlo PRESENTI, in forza del	
	DPCM del 04/02/2021	
	di seguito denominata “ Agenzia ”	
	(di seguito singolarmente la “ Parte ”, congiuntamente le “ Parti ”)	
	E	
	<u>dall'altra Parte:</u>	
	La SOCIETÀ DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. , con	
	sede legale in Torino, C.so Marconi 10, capitale sociale euro 1.120.000,00= i.v.a.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	
	09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante <i>pro-tempore</i> ,	
	Domenico Massimo COIRO, in forza di deliberazione dell'Assemblea Ordinaria	
	dei Soci del 23 luglio 2021	
	di seguito denominata “ SCR ”	
	Premesso che	
	- la legge 8 maggio 2012 n. 65, recante “ <i>Disposizione per la valorizzazione e la</i>	
	<i>promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici</i>	
	<i>invernali Torino 2006</i> ”, all’art. 1, comma 1, attribuisce all’Agenzia le risorse	
	finanziarie già assegnate per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» al fine	
	di procedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di	
	1	

riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della legge n. 285 del 2000, tra cui prioritariamente quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, ed al successivo comma 2 stabilisce che: *“Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”*;

- è emersa tra SCR e Agenzia una difformità interpretativa in merito al significato del dettato normativo dell'articolo 1, comma 2, sopra riportato ed alla validità dei Protocolli di intesa del 14 ottobre 2013 e del 26 ottobre 2015 – sottoscritti, rispettivamente, tra Fondazione 20 marzo 2006, SCR e Agenzia, e tra SCR ed Agenzia, come evidenziato dalla corrispondenza intercorsa tra le Parti (in Particolare delle note di SCR del 14 aprile 2021 - prot. SCR n. 3210 – e del 9 giugno 2021 - prot. SCR 4983 – ed alle note di Agenzia del 6 aprile 2021 – prot. SCR 3211 del 14 aprile 2021 - e del 22 aprile 2021 – prot. SCR n. 3464 del 23 aprile 2021);

- in data 9 settembre 2021 è stata quindi sottoscritta una “prima intesa”, tra Agenzia, in persona del nuovo Commissario liquidatore, ed SCR, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, che stabilisce le risorse messe a disposizione per ciascuno di 18 interventi, tutti inclusi nell'elenco di 76 interventi approvato da Fondazione 20 marzo 2006 ai sensi del suddetto articolo 1, comma 2 e tutti in fase di

avvio o in corso di realizzazione o di completamento; l'intesa non ha previsto il corrispettivo per SCR oggetto delle suddette divergenze interpretative, non essendo ancora addivenuti ad una soluzione, ma ha specificato le voci di attività i cui costi dovevano essere sicuramente rimborsati a SCR, al fine di consentirle di disporre nel tempo più breve possibile delle somme anticipate per il pagamento degli operatori economici coinvolti negli interventi in questione, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente, rinviandosi per gli ulteriori interventi ancora da attivarsi a successive intese tra SCR e Agenzia; in particolare, l'art. 5 di cui alla sopra citata "prima intesa", rubricato "Ulteriori interventi", prevede che "Gli ulteriori interventi individuati da Fondazione 20 marzo 2006 e da attivare, saranno oggetto di successive intese tra SCR e Agenzia, per stabilire le risorse finanziarie messe a disposizione per ciascuno di essi, nei limiti delle risorse finanziarie della legge 65/2012 disponibili";

- in data 5 luglio 2022 tra Agenzia, visto il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato, ed SCR è stato formalizzato un "Accordo transattivo novativo" finalizzato alla composizione delle suddette divergenze interpretative relative ai corrispettivi per lo svolgimento delle attività di stazione appaltante; l'Accordo stabilisce le soluzioni per il riconoscimento dei corrispettivi suddetti, sia per le attività rendicontate con le fatture trasmesse da SCR ad Agenzia sino al 31 dicembre 2020, che per quelle rendicontate a decorrere dal 1 gennaio 2021; ai sensi dell'Accordo transattivo novativo Agenzia ha trasferito a SCR l'importo di 1,8 milioni per le attività rendicontate con le fatture trasmesse da SCR ad Agenzia sino al 31 dicembre 2020; Agenzia ha altresì trasferito a SCR il corrispettivo concordato del 7% per le attività rendicontate a decorrere dal 1° gennaio 2021;

-in data 3 agosto 2022 è stata sottoscritta tra Agenzia ed SCR una "seconda intesa" che

	stabilisce la messa a disposizione da parte di Agenzia delle risorse finanziarie	
	occorrenti, ivi compresi i suddetti corrispettivi per SCR, per ulteriori 16 interventi,	
	anch'essi inclusi nell'elenco di 76 interventi approvato da Fondazione, e volta, quindi,	
	a consentire a SCR - quale stazione appaltante – di dare avvio ai procedimenti per la	
	realizzazione degli interventi medesimi;	
	- in data 21 aprile 2021 è stata sottoscritta una terza intesa, sostitutiva di quelle	
	precedenti del 9 settembre 2021 e del 3 agosto 2022, che ha stabilito:	
	i. i 32 interventi, tutti conclusi alla data di sottoscrizione dell'intesa e mai	
	sottoposti precedentemente ad intesa, con i relativi importi trasferiti da	
	Agenzia a SCR e comprendenti quota parte del corrispettivo suddetto di 1,8	
	milioni di euro; per tali 32 interventi nulla è più dovuto a qualsiasi titolo da	
	Agenzia a SCR;	
	ii. le risorse finanziarie messe a disposizione per 25 interventi inclusi nell'elenco	
	di 76 interventi approvato da Fondazione per i quali SCR procede alla	
	conclusione definitiva, alla prosecuzione dei lavori avviati o all'avvio dei 25	
	interventi, la cui copertura finanziaria complessiva risulta garantita dalle	
	risorse previste dalla legge 65/2012	
	iii. l'elenco di ulteriori 19 interventi inclusi nell'elenco di Fondazione, per i quali	
	le risorse finanziarie del 9 settembre 2021 e del 3 agosto 2022 ovvero le risorse	
	finanziarie previste non erano più sufficienti nonché l'indicazione delle risorse	
	che SCR, alla luce degli aumenti dei costi dei materiali da costruzione, ha	
	stimato necessarie per la realizzazione dei singoli interventi. L'intesa ha	
	inoltre stabilito che l'attivazione di tali interventi è subordinata alla	
	sottoscrizione di nuove intese a seguito del reperimento di ulteriori risorse	
	finanziarie, ovvero ad una ulteriore approvazione di priorità da parte di	

	Fondazione;	
	- che con lettera prot. 060/Pres/F/23 del 19 ottobre 2023 Fondazione ha comunicato al	
	Commissario Liquidatore e al Comune di Bardonecchia che il Consiglio di	
	Amministrazione della medesima Fondazione nella seduta del 12/10/2023 ha accolto	
	la rimodulazione degli interventi proposta dal medesimo Comune di Bardonecchia con	
	sua PEC del 04/10/2023. Più in particolare il Comune ha individuato i due interventi	
	nel seguito indicati, inseriti nella III Intesa tra quelli con risorse finanziarie non più	
	sufficienti, come prioritari tra quelli originariamente previsti nel medesimo Comune:	
	a) Cod. SCR 14L65P08G Ampliamento del bacino innevamento bacino Chesal-	
	Bosco	
	b) Fornitura e posa impianti innevamento in Comune di Bardonecchia (Pista 1 alta	
	fornitura e posa N. 20 aste e N.3 torri; Pista FIS1 50 fornitura e posa N.50 aste e	
	N.4 torri; Pista 5 alta fornitura e posa N.4 torri; Pista 1 bassa fornitura e posa N.17	
	aste; Pista 2 alta fornitura e posa N.35 aste e N.4 torri; Pista 26-27 Vallon Cros -	
	Seba fornitura e posa N. 28 aste da utilizzare sia per la pista di discesa che per la	
	pista di collegamento tra il Chesal e la partenza della nuova seggiovia "Bosco -	
	Vallon Cros"; Piste 23 e 25 alta fornitura e posa N.28 aste e N.7 torri; Pista	
	principianti fornitura e posa N.23 aste; Pista 24 - stadio di allenamento sci club	
	Fornitura e posa N.9 aste e N. 3 torri)	
	Fondazione con la richiamata lettera ha inoltre comunicato che, essendo i medesimi	
	interventi funzionali anche allo svolgimento dell'evento Universiadi Torino 2025,	
	sono stati conseguentemente inclusi nella "Programmazione I, II, III, IV piano	
	complessivo degli interventi Legge 65/2012" in stato "priorità" e sottoposti	
	all'attenzione del Commissario Liquidatore al fine della loro realizzazione;	
	- che con nota REGISTRO UFFICIALE.SCR U.0009912 del 21 dicembre 2023, SCR	
	5	

ha comunicato al Commissario Liquidatore e alla Fondazione XX Marzo 2006 che durante l'esecuzione dei lavori per la manutenzione straordinaria pista 1 Palaghiaccio Tazzoli" – codice SCR 19L65U06B – si è riscontrata una diversa stratigrafia del piano pista rispetto a quella del progetto a base di appalto e che, da una prima valutazione, le risorse necessarie per apportare le modifiche contrattuali essenziali per ultimare l'intervento ammontano a circa € 300.000,00. In ragione di tale evenienza e al fine di garantire nei tempi utili la messa in esercizio dell'impianto sportivo per il suo utilizzo per le Universiadi di Torino 2025, la stessa SCR ha richiesto di integrare il finanziamento già messo a disposizione per la realizzazione di tale intervento con la richiamata III Intesa.

- che è stata inoltre rilevata da parte di SCR e del Responsabile del Procedimento dell'intervento codice SCR 13L65P09A_Sauze d'Oulx: Riqualificazione dello Stadio Olimpico del Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare, l'esigenza di un'ulteriore integrazione del finanziamento previsto nell'intesa 3, per un importo di € 200.000,00, al fine di dare copertura ai maggiori costi da sostenere in relazione agli effetti prodotti dal "caro materiali", dalla necessità di modificare gli allacciamenti idraulici e di implementare l'impianto di riscaldamento nell'edificio dedicato agli spogliatoi e consentire così il completamento dei lavori .

- il Commissario liquidatore e legale rappresentate dell'Agenzia sottoscrive il presente atto aggiuntivo in quanto rientrante, anche per le ragioni di urgenza innanzi esposte, tra gli atti che egli è abilitato ad adottare ai sensi dell'art. 3 del decretolegge del 16 maggio 1994 n. 293, conv. con legge 15 luglio 1994, n. 444.

Tutto ciò premesso

Tra le Parti come sopra costituite

Si conviene e si stipula la seguente intesa

	Art. 1 – PREMESSE	
	1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.	
	Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ	
	1. Il presente Atto aggiuntivo integra l’Intesa sottoscritta tra le parti in data 21 aprile 2023 e stabilisce le risorse finanziarie messe a disposizione per i seguenti interventi:	
	a) codice SCR 19L65U06B “manutenzione straordinaria pista 1 Palaghiaccio Tazzoli” - € 2.740.000,00	
	b) codice SCR 14L65P08G Ampliamento bacino artificiale esistente in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio - € 1.361.263,97	
	c) Fornitura e posa impianti innevamento in Comune di Bardonecchia - € 4.632.160,00.	
	d) codice SCR 13L65P09A_Sauze d’Oulx: Riqualificazione dello Stadio Olimpico Del Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare - € 3.430.540,29	
	2. Per gli interventi a) e c) di cui sopra, la data limite di consegna dell’opera collaudata al destinatario finale, trattandosi di interventi connessi alle Universiadi 2025, è fissata per ottobre 2024.	
	3. Le risorse economiche sopra indicate sono da intendersi come quelle massime disponibili per la realizzazione degli interventi.	
	Art. 3 – INVARIABILTA’ PATTUZIONI IN ESSERE	
	1. Salvo le modifiche di cui al precedente articolo 2, rimangono invariate le pattuizioni, gli impegni e tutto quanto stabilito con la III Intesa sottoscritta tra le parti in data 21/04/2023	
	Art. 4 – CORRISPETTIVO	
	1. Il corrispettivo di SCR per gli interventi di cui all’art. 2 è regolato dall’Accordo	
	7	

transattivo novativo citato in premessa, al quale si fa in questa sede espresso rinvio.

Art. 5 – SPESE

1. Il presente Atto sarà registrato solo in caso d'uso e tutte le spese di stipulazione e registrazione dello stesso saranno a carico della parte che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da ciascuna delle Parti.

Torino, li _____

Agenzia Torino 2006

SCR Piemonte S.p.A.

CARLO
PRESENTI
29.01.2024
23:05:15
GMT+01:00



DOMENICO
MASSIMO
COIRO
S.C.R.
PIEMONTE
29.01.2024
16:02:16
GMT+01:00

